

# Statuto dell'Opera Diocesana della Preservazione della Fede

## 1. DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI DELL'OPERA

L'Opera Diocesana della Preservazione della Fede, Ente senza scopo di lucro, eretta con nostro Decreto Vescovile n.15 UAD - 1958 in data 1° gennaio 1958, ha sede nel palazzo vescovile di Tortona (Alessandria), ed ha per fine:

- a) studiare le iniziative ed i mezzi opportuni per conservare, difendere e propagare la Fede Cattolica nella Diocesi di Tortona; propagandare, favorire e dirigere l'erezione di nuove Chiese ed edifici dipendenti, di locali per l'istruzione catechistica e religiosa, oratorii, pie riunioni ed istituzioni di interesse diocesano e parrocchiale, destinate all'assistenza e formazione religiosa e morale dei fedeli o di una particolare categoria di essi e fornire un supporto anche di carattere gestionale ad iniziative intraprese dalla Diocesi di Tortona o da altri enti ecclesiastici o di ispirazione cristiana che ad essa fanno riferimento;
- b) curare in particolare, sotto la denominazione O.D.P.F. Istituto Santachiara, la formazione umana e cristiana della gioventù con una specifica attenzione alla loro istruzione scolastica e formazione professionale con particolare attenzione per le categorie sociali più deboli ed inoltre favorire il turismo sociale giovanile e l'uso proficuo del tempo libero, promuovere attività di ricerca, formazione, orientamento ed inserimento lavorativo per giovani e adulti;
- c) promuovere e favorire missioni, conferenze apostoliche, corsi di cultura religiosa, pubblica manifestazione di culto, la diffusione della buona stampa, la conoscenza del Vangelo ed ogni istituzione cattolica diretta ad intensificare lo spirito religioso e la pratica della vita cristiana nel popolo; porre ogni attenzione allo sviluppo di iniziative editoriali (in particolare del giornale diocesano "Il Popolo") ed ad ogni altro mezzo di comunicazione utile alla pastorale diocesana (radio e tv – internet, ecc.);
- d) dare continuazione all'opera di educazione morale e religiosa della gioventù affrontando i problemi di più grave attualità in campo sociale come l'area del disagio giovanile, l'immigrazione, la tossicodipendenza, l'handicap fisico e psichico, le nuove povertà, e altre;

## 2. PATRIMONIO

Per il raggiungimento del proprio fine l'Opera dispone di un patrimonio iniziale di Euro trentamila/00, raccoglie offerte, accetta donazioni e legati e compie tutte le operazioni conformi alla legge ed utili allo scopo.



### 3. DIREZIONE

La Direzione dell'Opera è affidata ad un Direttore, nominato dall'Ordinario Diocesano, il quale rimane in carica "ad nutum Ordinarii" e che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore dell'Opera ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio a tutti gli effetti di legge e può compiere con firma libera tutti gli atti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi dell'ente esclusi quelli di straordinaria amministrazione che sono di competenza del Consiglio dell'Opera.

### 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera è composto da 5 membri nominati dall'Ordinario Diocesano, che resteranno in carica 3 anni e potranno essere riconfermati, e un membro di diritto, il Direttore dell'Opera, cui è affidata la Presidenza del Consiglio di Amministrazione come previsto dal comma 1° dell'art 3.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Spetta inoltre al Consiglio:

- deliberare in merito agli atti ed alle materie di straordinaria amministrazione;
- deliberare sulle materie che gli venissero sottoposte dal Direttore dell'Opera anche se rientranti nell'ordinaria amministrazione;
- approvare i regolamenti che disciplinano le attività svolte dall'Opera.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di diritto canonico integrato dalle delibere della CEI e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana per le alienazioni o aventi oggetto i beni di valore artistico o storico o ex voto.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, con votazione palese.

In caso di parità di voti prevale quello del Direttore dell'Opera.



## 5. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'OPERA

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione affidare la gestione delle attività svolte dall'Opera per il conseguimento dei propri fini istituzionali a dei responsabili che opereranno nei limiti delle attribuzioni loro conferite mediante apposita procura ed in conformità al regolamento dei settori cui sono preposti, regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

## 6. CONTROLLO DELLA GESTIONE

La gestione delle attività dell'Opera è controllata da un collegio di revisori dei conti composto di due membri nominati dall'Ordinario Diocesano e che durano in carica 3 anni.

Essi accerteranno la regolare tenuta della contabilità dell'Ente e dei singoli settori in cui si articola l'attività dell'Opera e redigeranno una relazione annuale sul bilancio dell'Opera stessa.

## 7. CESSAZIONE DELL'OPERA

La soppressione dell'Opera potrà avvenire a giudizio e per decisione del Vescovo Diocesano. In tale caso i beni dell'Opera dovranno passare a quell'Ente o Associazione religiosa che, a giudizio dello stesso Ordinario Diocesano, perseguiranno finalità analoghe a quelle previste dal presente statuto.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si fa riferimento alle norme canoniche e civili vigenti per gli Enti e le Fondazioni di Religione.

